



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 3 febbraio 2017  
Prot. n. 014/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Decreto 2 dicembre 2016 MIT: Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 recante *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (in allegato).

Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2017, dà attuazione al comma 4 dell’art. 73 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici *“che prevede che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, siano definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata”*.

Pertanto, l’articolo 2 del decreto in oggetto, prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza di pubblicare gli avvisi ed i bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, *“La pubblicazione sulla piattaforma ANAC è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte”*. Avvisi e bandi vengono inoltre pubblicati, *“non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma”*. Al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che la pubblicazione di informazioni che, rispetto a quelle indicate nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono *“ulteriori, complementari o aggiuntive [...] avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica”*.

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Gli stessi bandi e avvisi, ai sensi dell'art. 29 del citato Codice dei contratti pubblici, sono *“altresì, pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa”*.

Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, per la quale la stessa Autorità - con proprio atto da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale - definirà le soglie d'importo, le modalità operative ed i tempi di funzionamento, gli avvisi ed i bandi di gara, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale relativa ai contratti) con i medesimi termini, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto in analisi. Sono esclusi gli avvisi ed i bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data - viene specificato nell'articolo 2, comma 6 - gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio comunale. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, per le finalità di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016, *“i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati”*.

L'articolo 3 del decreto in parola prevede che dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

a) *“per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*;

b) *“per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*.

L'articolo 4 tratta dei *“termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione”*.



L'articolo 5 degli “*effetti giuridici e spese di pubblicazione*” chiarendo - al comma 3 - che per quanto concerne, in particolare, gli avvisi e i bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, le relative modalità di pubblicazione saranno definite con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del citato Codice dei contratti pubblici.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE